

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000422	01/03/2023

OGGETTO: D. P. – Attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) - Annullamento D.D.G. n. 1555 del 11/08/2022. Presa d'atto e recepimento D.G.R. Puglia n. 1576 del 14/11/2022. Presa d'atto dell'Accordo Integrativo Regionale per la specialistica ambulatoriale ex D.G.R. Puglia n. 1618 del 21/11/2022 e recepimento art. 12.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000497 DEL 24/02/2023


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 28/02/2023 09:33 Luigi FRUSCIO	Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 01/03/2023 14:24 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 28/02/2023 18:42 Antonio SANGUEDOLCE


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **01/03/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione


Firmato Digitalmente il 01/03/2023 14:42

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: D. P. – Attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) - Annullamento D.D.G. n. 1555 del 11/08/2022. Presa d’atto e recepimento D.G.R. Puglia n. 1576 del 14/11/2022. Presa d’atto dell’Accordo Integrativo Regionale per la specialistica ambulatoriale ex D.G.R. Puglia n. 1618 del 21/11/2022 e recepimento art. 12.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e delibera quanto segue:

Vista la Deliberazione n. 504 del 29.04.2020, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali all’Albo pretorio aziendale;

Vista la Deliberazione n. 2182 del 6.12.2021, avente ad oggetto:” Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale – Integrazione D.D.G. ASL BA n. 504 del 29.04.2020”;

Visto il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che, con l’art. 146, paragrafo 1, abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 con effetto dal 14 dicembre 2019;

Visto, in particolare, gli articoli 109, 110 e 111 del predetto Reg. UE, in base ai quali ciascuno Stato membro assicura che i Controlli Ufficiali siano eseguiti dalle Autorità Competenti sulla base di un Piano Nazionale di Controllo Pluriennale (PCNP), alla cui elaborazione ed attuazione provvede un organismo unico di coordinamento;

Vista l’intesa rep. atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, avente per oggetto “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 882/2004 e 854/2004”, recepita in Regione Puglia con DGR n. 695 del 9.5.2017;

Vista la DGR n. 2194 del 12/12/2017 e ss.mm.ii. con cui è stato adottato il Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale;

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 che all’art 2 (1) stabilisce “*Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi*

dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative". Le disposizioni di cui all'art. 10 comma 4 della L.R. n. 13 del 22.08.89, con riferimento alla qualifica di UPG per le attività ad oggi confluite nel Reg. UE n. 2017/625, deve intendersi superato con per effetto dell'art. 2 del D. Lgs. 27/21;

Vista altresì la D.G.R. 518 del 29/03/2021 concernente l'individuazione delle Autorità competenti ai sensi dell'articolo 2 (1) D.Lgs 27 del 2 febbraio 2021 nell'ambito delle rispettive competenze e del SSR;

Visto l'articolo 2 comma 11 del D. Lgs. 27/2021, ai sensi del quale *"Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica";*

Visto l'articolo 55 del codice di procedura penale, che prevede che le funzioni della polizia giudiziaria sono quelle di *"prendere/ricevere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale"* (comma 1), nonché di svolgere *"ogni ulteriore indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria"* (comma 2). Solo agli Ufficiali e non anche ai semplici Agenti (V. art. 55, comma 3, c.p.p.) tali funzioni sono consentite, sul presupposto di una più approfondita preparazione professionale. L'Ufficiale di polizia giudiziaria può compiere tutti gli atti attribuiti dal codice di procedura penale mentre l'Agente di polizia giudiziaria ha poteri più limitati e non può compiere quegli atti da solo;

Visto l'articolo 57 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che *"sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55";*

Visto l'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che stabilisce che il *"Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria;...";*

Visto il D.P.R. n. 270 del 20/05/1987, che stabilisce per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che *"al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art.27 del DPR 24 luglio 1977, n.616, spetta una indennità fissa lorda annua";*

Visto il Decreto del Ministero della Salute n. 305 del 28/09/2005 ad oggetto *"Caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale adibito all'esercizio di speciali funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria";*

Considerato che a seguito del trasferimento delle funzioni pretorili alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 19.02.1998, e all'individuazione delle Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare in capo alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi del D.Lgs. 27/2021, non deve essere reso giuramento dinanzi al Sindaco a seguito della nomina ad UPG addetti ai Controlli Ufficiali in materia;

Visto l'articolo 52 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale del 03/11/2005, richiamato dall'art. 100 dello stesso contratto aggiornato al 19/12/2019, il quale dispone che *"ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda [...] a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283"*;

Visto l'art. 111 del CCNL del Comparto Sanità del 02/11/2022 che recita *"E' confermata l'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 960,00; essa compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616"*;

Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13, ai sensi del quale sono attribuite ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione funzioni di ispezione, vigilanza e controllo, nell'ambito delle rispettive competenze;

Preso atto che:

- con D.D.G. n. 1555 dell'11/08/2022, la ASL Bari ha proceduto ad adottare il "Regolamento per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.)";
- Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, con nota prot. n. A00 82/5872 del 14/11/2022 indirizzata anche a questa ASL, ha rappresentato la necessità di rivedere ed integrare il Regolamento aziendale con cui la ASL Bari, giusta D.D.G. n. 1555 del 11/08/2022, ha disciplinato le modalità di attribuzione della qualifica di U.P.G., *"per eventuali aspetti in contrasto con il provvedimento regionale in fase di approvazione"*;
- la Regione Puglia, con D.G.R. n. 1576 del 14/11/2022 ha approvato le "Linee di indirizzo per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN, SIAV A - SIAV B - SIAV C - SISP del Dipartimento di Prevenzione delle ASL";
- la Direzione Generale dell'ASL Bari, con nota prot. n. 144178 del 17/11/2022, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione di questa ASL a verificare eventuali rettifiche al Regolamento aziendale adottato con D.D.G. n. 1555 del 11/8/2022 e, successivamente, con nota prot. n. 6938 del 25/01/2023, a dare seguito alle prescrizioni di cui alla D.G.R. Puglia n. 1576 del 14/11/2022;

Ritenuto:

- quindi, sulla base di quanto fin qui esposto, di dover annullare in autotutela, ex art. 21 nonies l. 241/1990, il Regolamento aziendale adottato con D.D.G. ASL Bari n. 1555 del 11/08/2022;

- di prendere atto e recepire la D.G.R. Puglia n. 1576 del 14/11/2022, pubblicata sul B.U.R.P. n. 130 del 29/11/2022, che ha approvato le “Linee di indirizzo per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN - SIAV A - SIAV B – SIAV C – SISP del Dipartimento di Prevenzione delle ASL” (all. A della citata D.G.R.);

Rilevato che, con nota prot. n. 25516 del 21/02/2023, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore generale di questa ASL, è stato richiesto al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia un parere sul corretto iter procedurale per l’attribuzione della qualifica di UPG al personale incardinato nelle UOSVD di Igiene Industriale, COMIMP e Randagismo, precisando che, nelle more di ricevere riscontro in merito, *“questa Amministrazione riterrà di includere l’U.O.S.V.D. Randagismo nell’ambito di applicazione delle predette Linee di indirizzo (ex art. 1) e di escludere, invece, le U.O.S.V.D. di Igiene Industriale e COMIMP dall’ambito di applicazione delle stesse (ai sensi dell’art. 2);*

Considerato, inoltre, che, in ossequio alla richiamata D.R.G. Puglia n. 1576/2022, è necessario procedere all’avvio della ricognizione del personale a cui attribuire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed all’attribuzione, con successivo atto deliberativo, della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria al personale individuato in fase di ricognizione, con contestuale rilascio della tessera di riconoscimento di cui all’allegato 1 delle Linee di indirizzo per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia (all. A della D.G.R. n. 1576/2022) ed annullamento di tutti i tesserini di riconoscimento attribuiti precedentemente all’entrata in vigore della citata D.G.R.;

Rilevato che la D.G.R. Puglia n. 1576/2022 stabilisce che *“le Aree Gestione del Personale e/o le Strutture burocratiche legali delle Aziende Sanitarie Locali effettuino, almeno ogni due anni, la verifica della permanenza dei requisiti in capo al personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria”;*

Preso, altresì, **atto** dell’Accordo Integrativo Regionale per la specialistica ambulatoriale recepito con D.G.R. Puglia n. 1618 del 21/11/2022 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 137 *suppl.* del 22/12/2022) e, più in particolare, dell’art. 12 dello stesso, avente ad oggetto “Compiti e funzioni del veterinario (art. 25 ACN)”;

Ritenuto di recepire l’art. 12 del succitato AIR, dando seguito agli adempimenti ivi previsti per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai Medici Veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati, in servizio presso questa ASL, e stabilendo che, per quanto attiene le modalità di rilascio agli stessi di apposito tesserino di riconoscimento, si procederà ai sensi dell’art. 5 delle “Linee di indirizzo per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN - SIAV A - SIAV B – SIAV C – SISP del Dipartimento di Prevenzione delle ASL” di cui all’allegato A della D.G.R. Puglia n. 1576/2022;

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- annullare in autotutela, ex art. 21 nonies l. 241/1990, il Regolamento aziendale adottato con D.D.G. ASL Bari n. 1555 del 11/08/2022;
- di prendere atto e recepire la D.G.R. Puglia n. 1576 del 14/11/2022, pubblicata sul B.U.R.P. n. 130 del 29/11/2022, che ha approvato le “Linee di indirizzo per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN - SIAV A - SIAV B – SIAV C – SISP del Dipartimento di Prevenzione delle ASL” (all. A della citata D.G.R.);
- di ritenere inclusa l’U.O.S.V.D. Randagismo nell’ambito di applicazione delle predette Linee di indirizzo (ex art. 1) e di ritenere, invece, escluse le U.O.S.V.D. di Igiene Industriale e COMIMP dall’ambito di applicazione delle stesse (ai sensi dell’art. 2), sino a diversa indicazione da parte della Regione Puglia - Sezione Promozione della Salute e del Benessere, a cui è stata sottoposta una richiesta di parere, giusta nota prot. n. 25516 del 21/02/2023;
- di dare mandato al Dipartimento di prevenzione di questa A.S.L. di procedere, in ossequio alla richiamata D.R.G. Puglia n. 1576/2022, all’avvio della ricognizione del personale a cui attribuire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Umane di procedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 dell'Allegato A alla D.G.R. Puglia n. 1576/2022 per il personale dipendente individuato a seguito di ricognizione nonché per i Medici Veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati in servizio presso questa ASL, fatta esclusione per l'art. 3, comma 2, lett. a);
- di stabilire che con successivo atto deliberativo si procederà all'attribuzione della qualifica di UPG al personale individuato in fase di ricognizione, con contestuale rilascio della tessera di riconoscimento di cui all'allegato 1 delle Linee di indirizzo per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia (all. A della D.G.R. n. 1576/2022), e all'annullamento di tutti tesserini di riconoscimento attribuiti al suddetto personale precedentemente all’entrata in vigore della citata D.G.R.;
- di prendere atto dell’Accordo Integrativo Regionale per la specialistica ambulatoriale recepito con D.G.R. Puglia n. 1618 del 21/11/2022 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 137 *suppl.* del 22/12/2022) e, più in particolare, dell’art. 12 dello stesso, avente ad oggetto “Compiti e funzioni del veterinario (art. 25 ACN)”;
- di recepire l’art. 12 dello succitato AIR, dando seguito agli adempimenti ivi previsti per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai Medici Veterinari

specialisti ambulatoriali convenzionati, in servizio presso questa ASL, e stabilendo che per gli stessi si applica integralmente l'art. 5 delle "Linee di indirizzo per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nelle U.O.C. SIAN - SIAV A - SIAV B – SIAV C – SISP del Dipartimento di Prevenzione delle ASL" di cui all'allegato A della D.G.R. Puglia n. 1576/2022;

- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Umane di questa A.S.L. di effettuare, almeno ogni due anni, la verifica della permanenza dei requisiti in capo a tutto il personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ivi inclusi i Medici Veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati, in servizio presso questa ASL;
- di trasmettere copia della presente deliberazione all'Area Gestione Risorse Umane;

di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. Lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali





DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	
-----------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20230000497 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000422 DEL 01/03/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Tatone Rita	 Firmato digitalmente il 24/02/2023 13:44
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Tatone Rita	 Firmato digitalmente il 24/02/2023 13:45
Dirigente PTA	Tesoro Lucrezia Claudia	 Firmato digitalmente il 24/02/2023 14:00
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	 Firmato digitalmente il 27/02/2023 13:35